



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 3/SRCPIE/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 10 Gennaio 2019, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere - Relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Sanfrè (CN) formulata con nota in data 11.12.2018 prot. 12/2018 SCPIE-T95a e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 20.12.2018 prot. 0011955, recante un quesito ai sensi dell'art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la scheda di ammissibilità compilata dal Consiglio Regionale del Piemonte e trasmessa in data 20 dicembre 2018;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Mario ALI';

## FATTO

Il Comune di Sanfrè con nota dell'11 Dicembre 2018 ha richiesto un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare l'amministrazione scrivente ha necessità di coprire il posto di Responsabile dei Servizi demografici, posto rimasto vacante, possibilmente in tempo utile per le elezioni amministrative ed europee della prossima primavera. Ai fini che precedono, in assenza di graduatorie proprie e dell'inutile esperimento delle procedure di mobilità, l'amministrazione stabiliva di utilizzare graduatorie di altri enti in quanto ciò costituiva l'unica modalità utile per raggiungere l'obiettivo appena indicato dal momento che i tempi non sarebbero stati compatibili con l'indizione di una apposita procedura concorsuale. Peraltro in tale occasione l'Amministrazione si era rivolta al Comune di Alba che aveva una graduatoria in corso di formazione per lo stesso profilo professionale, ma l'Ente non accoglieva la richiesta intendendo utilizzare la graduatoria in proprio. Non rimaneva, quindi, altra scelta che quella di utilizzare graduatorie già esistenti, ed ancora valide, al momento di programmazione dell'assunzione. Quanto sopra premesso il Sindaco ha richiesto a questo collegio di poter conoscere:

- 1) *“se, allo scopo di non violare il precetto dell'articolo 91 del TUEL, per l'utilizzo delle graduatorie si possa fare riferimento alla dotazione organica storica dell'Ente ovvero a quella di volta in volta adottata alla luce delle nuove dinamiche in tema di fabbisogno di risorse umane introdotte dal d.lgs. n. 75/2017 (L'Ente, come già accennato, per rispettare il nuovo disposto normativo ha, in sede di programmazione delle assunzioni, prima soppresso il posto restato vacante a seguito di collocamento a riposo del personale, e poi lo ha nuovamente istituito in pianta organica, successivamente però alla approvazione di graduatorie da cui si vorrebbe attingere)”* . *“Con l'occasione si chiedono ulteriori ragguagli anche in ordine alle modalità da seguire per procedere all'utilizzo di graduatorie altrui oltre, s'intende, l'accordo con le amministrazioni interessate”* .
- 2) *“se, in assenza di un sito da cui ricavare tutte le graduatorie per lo stesso profilo in corso di validità in ambito provinciale o nei comuni contermini della Provincia confinante, regole di trasparenza consentano di ritenere sufficiente l'indagine promossa attraverso l'ufficio personale del comune o se, invece, è necessario procedere all'emanazione di apposito avviso da pubblicare, almeno, sul Bollettino ufficiale della Regione per l'acquisizione di ogni notizia utile circa l'esistenza di graduatorie utilizzabili ai fini indicati ovvero di graduatorie in corso di formazione”* .
- 3) *“Allo stesso tempo interessa conoscere se l'esistenza di un'unica graduatoria per lo stesso profilo professionale e per lo stesso inquadramento giuridico ed economico costituisca condizione sufficiente per procedere all'assunzione o se le esigenze di trasparenza richiedano di estendere la ricerca a profili analoghi”* .
- 4) *“E da ultimo se la selezione, in presenza di più candidati nominabili per l'incarico, debba basarsi solo su titoli o sul percorso professionale ovvero se l'amministrazione possa legittimamente assoggettare a prove teorico/pratiche i candidati ai fine di selezionare quello che ha conseguito la migliore valutazione nel corso della procedura ristretta a prescindere dall'esito e dalla collocazione in graduatoria”* .

## AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Al fine dell'ammissibilità, sotto il profilo oggettivo, è necessario rendere astratta la fattispecie sottoposta astraendo la questione generale, stante la necessità di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indirizzi di carattere puntuale da parte dell'amministrazione richiedente.

Del resto va rammentato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali ed astratte sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione comunale assumere le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. sez. reg. contr. Piemonte 16.1.2014 n. 9).

### MERITO

Nei termini sopra indicati si può fornire al primo quesito posto dal Sindaco, una ricostruzione generale in ordine all'utilizzabilità della graduatoria di concorso già in essere presso altro ente pubblico. Al riguardo si rammenta, come sottolineato nella Delibera n. 114/2018, della Sezione Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, che l'articolo 9 della legge n. 3/2003 dispone che: *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione".* Ai sensi del successivo articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le*

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

Questa norma, nel permanere del difetto del regolamento di attuazione, è stata poi successivamente richiamata dall'articolo 1, comma 100, legge n. 311/2004 (*“In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”*) e dall'articolo 14, comma 4bis, del d.l. n. 95/2012 (*“le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni”*). Ad ogni buon fine si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 91 del TUEL: *“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”*. Pertanto, se l'utilizzo delle proprie graduatorie è escluso per i posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso da parte dello stesso ente, è evidente che tale limite vale anche per l'utilizzo delle altrui graduatorie. Tale accordo con altre amministrazioni interessate, per le medesime ragioni di trasparenza e correttezza sopra evidenziate, dovrebbe precedere l'indizione del concorso del diverso ente o l'approvazione della graduatoria (cfr. pareri del Ministero dell'Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435). Tuttavia, tale rigida interpretazione non trova riscontro nel dato letterale della legge e, pertanto, non può che considerarsi quale scelta preferibile, orientata alla massima trasparenza, ma non imposta (in questo senso, cfr. Corte Conti Umbria, deliberazione n. 124/2013, secondo cui ciò che rileva è che *“l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell' utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici”*). Alla luce del quadro normativo esposto, la risposta al quesito formulato dal Comune di Sanfrè, astraendo dalle specificità concrete della fattispecie proposta, poteva risultare percorribile, in termini di legge, mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo, però un accordo tra le amministrazioni interessate”.

Per quanto attiene poi ai successivi quesiti posti a questa Sezione di Controllo da parte del Comune in oggetto che riguardano domande specifiche quali: *“l'esigenza di emanare apposito avviso da pubblicare, almeno, sul Bollettino ufficiale della Regione per l'acquisizione di ogni notizia utile circa l'esistenza di graduatorie utilizzabili ai fini indicati ovvero di graduatorie in corso di formazione”*. O ancora *“conoscere se l'esistenza di un'unica graduatoria per lo stesso profilo professionale e per lo stesso inquadramento giuridico ed economico costituisca condizione sufficiente per procedere all'assunzione o se le esigenze di trasparenza richiedano di estendere la ricerca a profili analoghi”*. Ed infine: *“ se l'amministrazione possa legittimamente assoggettare a*

*prove teorico/pratiche i candidati ai fine di selezionare quello che ha conseguito la migliore valutazione nel corso della procedura ristretta a prescindere dall'esito e dalla collocazione in graduatoria", tali decisioni, rientrando nella sfera di competenza amministrativa del singolo Comune non possono che essere rimesse alla valutazione dell'Ente proponente.*

Tali decisioni puntuali e particolareggiate, formulate con la richiesta di parere da parte del Sindaco di Sanfrè rientrano, a pieno titolo, nella discrezionalità e nella responsabilità diretta degli organi di governo del Comune che ne ha fatto richiesta, ed esulano dalla funzione consultiva della Corte dei Conti, che riguarda, viceversa, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Ciò premesso, si ribadisce, che devono ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 10 Gennaio 2019.

Il Relatore  
F.to Mario ALI'

Il Presidente  
F.to Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 21/01/2019  
Il Funzionario Preposto  
F.to Nicola Mendoza